

## Il Conferimento della Cresima ai Moribondi Secondo il Decreto del 14 Sett., 1946

**T**UTTI lo sanno, e lo dice anche il Can. 782 del Codice di D.C., che il conferimento del Sacramento della Confermazione, nella Chiesa Latina, nei casi ordinari, spetta unicamente al Vescovo perchè in esso solo si realizza la pienezza del Sacerdozio. Nei casi straordinari poi spetta anche e quel sacerdote cui, o per diritto comune, p.e. i Cardinali, gli Abati o Prelati Nulius, i Vicari e Prefetti Apostolici, nei propri territori e durante munere, o per indulto speciale vien concessa dalla Sede Ap. la facoltà di conferirlo specialmente in quei vasti continenti ove i fedeli si trovano lontani dai Vescovi e dagli altri Prelati competenti per diritto di conferirla.

Lo stesso Codice poi, nel Can. 788, prescrive che tale conferimento della Cresima, si debba differire fino al settennio incirca, sebbene però, in pericolo di morte o quando giuste e gravi cause a giudizio del Ministro lo richiedono, si possa conferire anche prima.

Questa è stata sempre, e ancora molto prima del Conc. di Trento, la prassi tanto per chi conferisce il Sacramento della Cresima quanto per chi lo riceve ma solo nella Chiesa Latina. Nella Chiesa Orientale la disciplinā è ben diversa: ivi, i Sacerdoti, fatte pochissime eccezioni, conferiscono la Cresima immediatamente dopo il Battesimo e questo potere dei sacerdoti Orientali Cattolici è legalmente approvato dalla S. Sede, e se in alcune regioni della stessa Chiesa Latina, come p.e. in Spagna e nell'America meridionale, vige anche la consuetudine di conferire la Cresima ai bambini subito dopo il Battesimo o anche prima dell'uso della ragione, questa consuetudine, benchè ritenuta legittima da una risposta del 2 Marzo 1932 dalla S.C. dei Sacramenti, non è secondo l'intenzione della stessa S. Congr., perchè anche nelle predette regioni, quando non vi ostino gravi e giuste cause, si deve praticare la disciplina comune del Codice. È da notare però che in dette regioni, a differenza delle regioni orientali, il Sacramento vi è conferito d'ordinario dal Vescovo o, se da un semplice sacerdote, per indulto speciale della S. Apostolica

Ma fino a pochi anni fa l'esperienza quotidiana ci insegnava che, nella Chiesa Latina, molti bambini morivano prima del set-

tennio e in molte altre nazioni non pochi adulti, o per ignoranza o per negligenza, arrivavano in fin di vita senza che avessero ricevuta prima la Cresima e che con tutta probabilità tutti questi morivano senza tale Sacramento unicamente per la ragione che questo Sacramento era riservato a pochi.

È vero d'altronde, e lo dice lo stesso Can. 787, che il Sacramento della Cresima non è di necessità di mezzo alla salute, ma è sempre Sacramento e come tale arreca sempre i suoi effetti spirituali e sopra tutto un maggior grado di grazia in terra e un maggior grado di gloria in cielo. Perchè dunque privare tanti bambini ed adulti talvolta da tanti benefici spirituali solamente perchè il più delle volte manca il Vescovo? È anche vero che in certe nazioni, come nelle nostre isole, spesse volte si porta il bambino infermo in Curia o si fa chiamare il Vescovo al capezzale del morente, ma non senza gravi incomodi fisici del bambino e finanziari della famiglia. E che dire poi di quei vasti territori ove il Vescovo non è alla portata di mano?

Considerato scrupolosamente tutto questo, il Santo Padre, Pio XII f.r., avendo voluto provvedere al bene spirituale di tanti Suoi diletteggianti figli, il 14 Settembre 1946, a mezzo della S.C. dei Sacramenti, fece emanare un Decreto che doveva entrare in vigore il 1.º Gennaio 1947, con il quale ha introdotto una seria innovazione circa l'amministrazione della Cresima all'infermo che si trova in grave pericolo di morte (A.A.S., Vol. XXXVIII—1946).

S.S. Pio XII con questo suo decreto, dopo d'aver ricordata la dottrina del C. di Trento e tutelato il diritto del Vescovo quale unico ed esclusivo *ministro ordinario* del Sacramento della Cresima, ha conferito la facoltà a taluni *ministri straordinari* di amministrare la Cresima in quei casi però e sotto le condizioni elencate nello stesso Decreto.

I ministri ricordati nel Decreto sono :—

1) i *parroci*, cioè quei sacerdoti che fruiscono d'un territorio proprio. Vengono così esclusi quei parroci personali o familiari qualora non godano anch'essi di un proprio territorio benchè cumulativo;

2) i *vicari* di cui il Can. 471, quei sacerdoti cioè che esercitano la cura attuale delle anime in parrocchia di pieno diritto unita o ad una casa religiosa, o ad una chiesa capitolare o a qualche persona morale;

3) i *vicari economi* di cui nel Can. 472, coloro cioè che si costituiscono dall'Ordinario del luogo in una parrocchia appena si rende vacante per il suo governo temporaneo. Da ciò è chiaro che si escludono gli *altri vicari* dei quali nei Canonici 474-476, e cioè i *sostituti*, gli *adiutori* ed i *cooperatori*. Sono anche esclusi lo stesso Vicario Capitolare e Generale a meno che questi non siano vescovi;

4) i *sacerdoti cui esclusivamente e stabilmente sia stata commessa in un territorio definito e con una determinata chiesa la piena cura delle anime con tutti i diritti e doveri dei parroci*. Come si vede bene qui rientrano tutte le curazie, vicarie, succursali perpetue in cui il titolare, benchè non abbia il nome di *parroco*, assolve tutte le attribuzioni del parroco.

E le condizioni ivi memorate sono: —

1) che tutti i ministri elencati sopra debbano esercitare la loro facoltà *per se stessi, personalmente*, e non per altri, a tutti e soli fedeli di qualunque età dimoranti nel territorio proprio del ministero, non eccettuate le persone dimoranti in luoghi sottoatti alla giurisdizione parrocchiale p.e. seminari, ospedali, ospizi ed altri istituti simili anche religiosi sebbene esenti (Can. 792), purchè però detti fedeli per *malattia grave siano ridotti in vero pericolo di morte per cui se ne preveda la morte*. E qualora venisse a mancare anche una sola di queste condizioni, sappiano i sopra detti ministri che il sacramento sarebbe invalido e ci sarà pericolo di incorrere nella pena sancita nel Can. 2365. Naturalmente la estimazione del *grave pericolo* deve farsi con criterio morale e praticamente quando il medico lo dichiara tale, o quando il sacerdote, nella sua prudenza pastorale, crederà sia giunto il momento d'amministrare gli ultimi sacramenti;

2) che gli stessi ministri possano esercitare la loro facoltà anche nella sede vescovile purchè il vescovo diocesano non possa aversi o sia legittimamente impedito e purchè nel caso, non vi sia un'altro vescovo, anche titolare, in comunione però con la S. Sede, qualora però ciò non gli torni di naturale aggravio;

3) che i sopra detti ministri osservino la disciplina contenuta nel Codice opportunamente adattata alla scopo, e per il rito, che sia osservato quello prescritto dal Rituale Romano riportato anche nell'appendice del Decreto: *gratis vero quovis titulo est conferenda (Confirmatio)*;

4) che i medesimi ministri preparino il soggetto da cresimarsi, se è giunto all'uso della ragione, per la fruttuosa recezione

del Sacramento e lo istruiscono se il malato sopravvivesse alla sua infermità (Can. 786);

5) e che gli stessi notino negli appositi registri, a norma dei Canoni 798 § 2 e 470 § 2, aggiungendo le parole: "Confirmatio collata est ex Apostolico indulto, urgente mortis periculo ob gravem confirmati morbum". e se il confermato appartiene ad una altra parrocchia, lo stesso ministro comunichi al rispettivo parroco ed all'Ordinario diocesano il conferimento fatto da se.

Il Decreto infine ordina perchè gli Ordinari del luogo istruiscano per se stessi i ministri straordinari circa le prescrizioni di questo decreto per renderli idonei a tale nobile compito e impone loro perchè annualmente mandino alla S.C. dei Sacram. una *relazione* circa il numero dei cresimati e circa il modo tenuto da tali ministri nell'amministrazione del Sacramento.

Queste sono le sagge disposizioni innovatrici del Decreto pontificio, disposizioni che non solo non susciteranno ammirazione nei fedeli, ma piuttosto saranno loro di edificazione nel vedere specialmente i loro bimbi confortati più facilmente da questo prezioso carisma della nostra religione in procinto di passare dalle sponde del tempo a quelle dell'eternità.

A. TABONE.

---